



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

**Direzione Regionale:** ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. B8328 del 04/11/2011

Proposta n. 20717 del 19/10/2011

**Oggetto:**

TRASH S.r.l. Unipersonale - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**OGGETTO:** **TRASH S.r.l. Unipersonale** – Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**GESTORE:** TRASH S.r.l. Unipersonale  
**CODICE FISCALE:** 05818421009  
**ISCRIZIONE CCIAA di Roma:** R.E.A. n. 924941  
**SEDE LEGALE:** via Licenza, 9 – 00156 Roma  
**IMPIANTO MOBILE:** produttore “Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a” - costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo “Om SK Ulisse 096F”, matricola “99B06200T”, e da un gruppo di vagliatura produttore” Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a” tipo “ VV 1023”, Matricola “99C05500T”.

**IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
SOCIALE**

**Su proposta** del Direttore della Direzione Regionale “ Attività Produttive e Rifiuti”;

**Vista** l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

**Viste** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano Regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di

rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;

- rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Vista** la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, produttore "Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a - costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo "Om Sk Ulisse 096F", matricola "99B06200T", e da un gruppo di vagliatura tipo "VV 1023", matricola "99C05500T", presentata dalla società Trash S.r.l. Unipersonale con sede legale via Licenza, 9 - 00156 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 924941 legalmente rappresentata da Palermo Francesco nato a Asmara (Eritrea) il 27 gennaio 1963 ed acquisita dall'Area Ciclo Integrati dei Rifiuti in data 29 settembre 2010 al prot. n.170663/D3/3C/13, e successive integrazioni acquisite in data 12 ottobre 2010 al prot.n. 180761/D3/3C/13, corredata dalla seguente documentazione :

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
- b) certificato Generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante;
- c) certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
- d) relazione tecnica;
- e) relazione tecnica di sintesi;
- f) certificato di conformità CE dell'impianto in copia autenticata;
- g) ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n.956/09;

**Rilevato** gli esiti favorevoli con cui si è chiusa la Conferenza di Servizi in data 12 settembre 2011, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art.14 ter, comma 7 della L 241/90;

**Preso atto:**

- che l'impianto mobile è costituito da due gruppi modulari posti in serie: il primo gruppo effettua l'operazione di frantumazione, mentre il secondo gruppo effettua l'operazione di vagliatura. I due gruppi vengono, pertanto, a costituire un unico impianto che, di fatto, effettua tutte dell'attività di recupero;
- che l'impianto mobile per la frantumazione di materiali solidi nonché il gruppo di vagliatura, sono utilizzati per il trattamento degli inerti che si vengono a produrre presso cantieri edili o siti produttivi similari,

**Rilevato:**

- che l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta essere attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15, D.lgs 152/06 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definitivo il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;
- che con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.

**Considerato:**

- che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società Trash S.r.l. Unipersonale di un impianto mobile costituito da un gruppo semovente di frantumazione e da un gruppo di vagliatura, per il recupero di rifiuti individuati con i codici CER indicati nel "Elenco codici CER autorizzati" costituente l'allegato A della presente Determinazione; tutto ciò fermo restando quanto disposto dagli art. 184-bis e 184-ter del D.lgs 152/2006.
- **Atteso :**
- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile.

**Preso atto** che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro.

**Visti** gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni", parti integranti del presente provvedimento.

**Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società Trash S.r.l. Unipersonale, via Licenza, 9 – 00155 Roma, dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, per anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente atto, all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi della società, Trash S.r.l. Unipersonale, via Licenza, 9 – 00156 Roma, produttore Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo "Om SK Ulisse 096F", matricola "99B06200T" e da un gruppo di vagliatura tipo "VV 1023", matricola "99C05500T".

L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 248.000 tonnellate/annue. La capacità giornaliera è stabilita in 992 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (124 t/h).

Nell'impianto potranno essere avviati al trattamento di recupero attraverso l'operazione "R5" i rifiuti non pericolosi richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni", che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la Trash S.r.l. Unipersonale, via Licenza, 9 – 00156 Roma dall'acquisizione di ulteriori pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II titolo III del D.lgs.152/06.

L'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ( ex art.29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione ( ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società Trash S.r.l. Unipersonale e trasmesso al Comune di Roma alla Provincia di Roma alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento  
Programmazione Economica e Sociale  
(Dott. Guido Magrini)

*Alegato A alla determinazione n..... del..... concernente:*

“Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi della società Trash S.r.l. Unipersonale via Licenza, 9 – 00156 Roma produttore impianto “Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a”, costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo “Om SK Ulisse 096F”, matricola “99B06200T ” e da un gruppo di vagliatura tipo “VV1023”, matricola “99C05500T”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.”

#### **Elenco Codici CER autorizzati**

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>
<b>01 01 02</b>	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
<b>01 04 08</b>	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.
<b>01 04 13</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da 01 04 07.
<b>10 12 01</b>	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.
<b>10 12 06</b>	Stampi di scarto.
<b>10 12 08</b>	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni (sottoposti a trattamento termico).
<b>10 13 04</b>	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce.
<b>10 13 11</b>	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10.
<b>17 01 01</b>	Cemento.
<b>17 01 02</b>	Mattoni.
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche.
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
<b>17 01 02</b>	Vetro.
<b>17 05 04</b>	Terre e rocce diverse da quelle alla voce 17 05 03..

<b>17 05 08</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
<b>17 08 02</b>	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 1708 01.
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
<b>20 01 02</b>	Vetro.

Il Dirigente dell' Area Regionale  
"Ciclo Integrato dei Rifiuti"  
(Ing. Luigi Minicillo)

Il Direttore della Direzione Regionale  
"Attività Produttive e Rifiuti"  
(Dott. Mario Marotta)

*Allegato B alla determinazione n..... del..... concernente:*

“Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi della società Trash S.r.l., via Licenza, 9 – 00156 Roma, produttore impianto “Officine Meccaniche di Ponzano Veneto”, costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo “Om SK Ulisse 096F”, matricola “99B06200T”, e da un gruppo di vagliatura tipo “VV 1023”, matricola “99C05500T”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.”

### **Prescrizioni**

L’impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, secondo le seguenti prescrizioni ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

1. nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i criteri igienici sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. evitare la perdita accidentale dei rifiuti;
3. affidare a personale tecnico qualificato e aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
4. prevedere annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite umidificatori;
5. adottare schermi sonori, specialmente in presenza di centri abitativi limitrofi;
6. che in presenza di piogge non sia possibile il dilavamento e la dispersione dei materiali;
7. attrezzare con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
8. nello svolgimento delle campagne di attività la società deve operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
9. per lo svolgimento delle campagne di attività la società deve prestare le garanzie finanziarie previste dalla la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, e pagare gli oneri istruttori previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009 n. 956

10. che la prevista comunicazione per ogni singola campagna d'attività deve in ogni caso essere trasmessa anche alla Regione Lazio, a prescindere del sito prescelto.

Fermo restando quanto sopra, tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione

Il Dirigente dell' Area Regionale

“Ciclo Integrato dei Rifiuti”

(Ing. Luigi Minicillo)

Il Direttore della Direzione Regionale

“Attività Produttive e Rifiuti”

(Dott. Mario Marotta)